

Proponente: 31.A
Proposta: 2017/1911

del 19/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1139

del 20/10/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale 08/06/2017 n. 87 si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 e il Piano delle Performance;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2016 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98, **è stato approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018"**, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98 di I.D. di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ed in particolare quanto previsto al capoverso 2 delle premesse "2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE" - nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni;

Richiamato in particolare quanto specificato al suddetto capoverso 2, in merito al tempo determinato, come segue:

"...omissis..."

Se tali pre-condizioni sono osservate, i Comuni dispongono delle seguenti

LIMITI/FACOLTA'

...omissis...

Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. 50 del 24.04.2017;

VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE del Comune di Reggio Emilia:

...omissis....

La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2016 si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione e come risulta dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016;
(Spesa Lavoro flessibile 2009 Euro 6.526.115,44 - Spesa lavoro flessibile 2016 Euro 6.171.820,67).

*Il Bilancio di previsione 2017-2019 adottato, pur tenendo conto di tutto quanto verrà autorizzato nel presente Piano Occupazionale, è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 Verbale n. 8);
...omissis...”;*

Richiamato ancora quanto dichiarato nel suddetto capoverso 2, al termine di tutte le verifiche sulle condizioni oggettive e soggettive dell'ente, che di seguito si riporta:

“...omissis...

*Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e **conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2017 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.**”;*

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell'Ente, che si possa procedere, anche per l'anno 2017 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile e/o proroghe di contratti a tempo determinato, nel solo limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009;

Considerato che nella suddetta deliberazione di Piano Occupazionale 2017-2019 **si autorizzava, al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

1. *di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano Occupazionale triennale dei fabbisogni per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - Piani annuali 2017 – 2018”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, **che viene complessivamente autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:***

Capoversi delle premesse:

...omissis...

5 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2017-2018-2019

Punto 5.5) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE

...omissis...

Richiamato in particolare quanto indicato al punto “5.5 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE” e nello specifico “5.5 A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO” del capoverso 5 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

“...omissis...

5.5. A) TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente “Piano Occupazionale triennale 2016-2018” - sia per l'anno 2017, che per gli anni 2018 e 2019 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare :

- 1) *nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme già stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2017 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato*

/ lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale, al precedente Capoverso "2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE.";

- 2) limitatissimi conferimenti di incarichi di co.co.co. unicamente per l'anno 2017, per elevate professionalità, per esigenze progettuali e/o temporanee, non fronteggiabili con personale interno, avuto riguardo alla spesa sostenuta per tali tipologie di lavoro flessibile l'anno precedente (in particolare per l'ambito sociale, di comunicazione, di pianificazione strategica, ambientale e di mobilità, e particolarmente per quei progetti a finanziamento esterno all'Ente e/o a valere su finanziamenti Europei, la cui spesa non rientra nelle limitazioni previste dalla legge).

Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato /proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" con proprie determinazioni, nel corso del 2016 (post piano occupazionale) e 2017, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione, in quanto coerenti con gli indirizzi operativi, i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nel precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.

La stessa Dirigente viene autorizzata ad assumere, con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati, anche per il 2017 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.

...omissis...";

Tutto ciò premesso;

Vista la comunicazione del 21.09.2017 della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" Dott.ssa Germana Corradini, con la quale la stessa richiedeva l'assunzione a tempo determinato, di n. 2 unità a tempo pieno con profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D) per esigenze temporanee come segue:

- una a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa come previsto da L.R. 14/2015) ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato e dimissionaria a decorrere dal 02.10.2017;
- una a fronte della realizzazione al progetto Ministeriale P.I.P.P.I. già attivato presso il Comune di Reggio Emilia ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato per la realizzazione di tale progetto, che ha cessato il servizio a decorrere dal 01.10.2017;

dal primo momento utile e fino al 31.12.2017, salvo proroga - mediante scorrimento della graduatoria del Concorso Pubblico per pari profilo approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4160 del 24.02.2009 tuttora vigente e, in subordine, qualora non vi siano sufficienti unità disponibili in tale graduatoria, mediante utilizzo della graduatoria scaturita dalla Selezione Pubblica per assunzioni a tempo determinato e approvata con Determinazione n. 145 del 03.02.2016;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei diversi Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti";

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti assunzioni a tempo determinato, risultano presenti e correttamente allocate negli Allegati al Bilancio per l'esercizio 2017 nei corrispondenti capitoli di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima

spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato pertanto a tal proposito che, in caso di nuove assunzioni a tempo determinato e di stipulazione di contratti a termine, occorre prioritariamente procedere ad utilizzare le graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale, proponendo ai candidati idonei, utilmente classificati, le assunzioni a tempo determinato di cui si ha esigenza di disporre, ferma restando, anche in caso di rifiuto, la salvaguardia della posizione da essi occupata per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, secondo gli indirizzi e la metodologia operativa più sopra riportata ed indicata nel Piano Occupazionale;

Considerato inoltre, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, l'assunzione è inferiore a 12 mesi - non ricorrono gli obblighi di cui alla predetta normativa;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- ...omissis..."

Considerato:

- che occorre computare il limite % del 20% massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
- che a tal fine, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2017 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data delle assunzioni oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di assunzione (30.10.2017), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e);
- che pertanto anche con le richieste assunzioni a tempo determinato tale limite percentuale non viene assolutamente superato;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione **consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.**"*;

Tenuto conto di tutto quanto sopra

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia, dispone di specifica graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1, approvata con P.G. n. 4160 del 24.02.2009 – utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato fino alla 24^a posizione - la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2017 dalla Legge n. 232 del 11.12.2016;
- che nella suddetta graduatoria, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino alla 24^a posizione, sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;
- che, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001, tali candidati idonei devono essere prioritariamente interpellati per proposte di assunzione anche a tempo determinato;
- che il Comune dispone anche di specifica graduatoria per assunzioni a tempo determinato derivante da Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016;
- che qualora l'utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato di profilo professionale corrispondente a quello della necessità assuntiva a termine, non si riveli strumento sufficiente a garantire di per sé l'assunzione a tempo determinato e la piena soddisfazione delle esigenze organizzative - per il verificarsi di situazioni quali: la non accettazione o la non assumibilità (per superamento del contatore individuale dei 36 mesi, o altro) di tutti i candidati idonei, utilmente classificati in tali

graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato - si debba ricorrere, in subordine, all'utilizzo di apposita graduatoria per assunzioni a tempo determinato di pari profilo professionale;

- che tale metodologia organizzativa – utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato ed in subordine, solo in caso di loro incapienza totale o parziale, utilizzo di apposite graduatorie di pari profilo professionale a tempo determinato – è rispettosa della norma senza comunque pregiudicare il pieno soddisfacimento delle esigenze assuntive ed organizzative dell'Amministrazione;
- che tale metodologia operativa per l'utilizzo delle graduatorie e le assunzioni a tempo determinato, è stata approvata dalla Giunta Comunale all'interno del Piano Occupazionale 2015-2017 di cui alla deliberazione n. 111 del 18/06/2015 al Capoverso delle Premesse 6.4.A) "Autorizzazione assunzioni tempo determinato – co.co.co." e s.m.i. e riconfermata nel *Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018*" al punto 8 del dispositivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98;

Pertanto:

- si è provveduto a convocare presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, in data 20.07.2017, i candidati utilmente classificati e disponibili della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1, approvata con P.G. n. 4160 del 24.02.2009 nonché i candidati classificatisi utilmente e disponibili nella graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, che presentavano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e s.m.i. (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- nella convocazione veniva indicato, come abituale prassi, per tutti i candidati, che l'assenza alla convocazione equivaleva a rinuncia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", a garanzia del corretto e puntuale funzionamento di detto Servizio nei confronti della cittadinanza, al fine di mantenere inalterato il numero di addetti al servizio a fronte del numero degli utenti che fruiscono dei servizi sociali e per garantire lo svolgimento dei diversi Progetti attivati (es. SIA – P.I.P.P.I) - procedere a proporre l'assunzione in servizio di n. 2 unità a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali (cat. D) mediante utilizzo delle anzidette graduatorie derivanti dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 nonché dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1;

Considerato, pertanto, a tal fine che si è provveduto a convocare presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, in data 29.09.2017, per la proposta di assunzione a tempo determinato, i candidati classificatisi utilmente al 25°, 26°, 29°, 30°, 31°, 32° e 33° posto della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 ed i candidati classificati fino al 60° posto (ad eccezione delle posizioni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 26, 27 e 40) della graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, che presentavano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);

Preso atto:

- che alla data di convocazione (29.09.2017) la Dott.ssa **Frignati Francesca** (33^a classificata della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1) in quanto impossibilitata ad essere presente alla convocazione, risultava aver delegato la Dr.ssa Federica Savino ad ascoltare la proposta assuntiva e pertanto veniva considerata presente;
- che dalla graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali

- (Assistente Sociale) – Cat. D1 risultavano presenti le Dott.sse **Magnani Lisa** (24^a classificata), **Martinelli Giulia** (29^a classificata), **Oliva Angela** (33^a classificata), **Masini Ilaria** (46^a classificata), **Converso Stefania** (51^a classificata), **Leuratti Maria** (53^a classificata), **Bovi Francesca** (55^a classificata), **Savino Federica** (58^a classificata), **Giannella Mariangela** (59^a classificata);
- che inoltre la Dr.ssa Murru Michela avevano comunicato di essere impossibilitata a presenziare alla convocazione per impegni pregressi improrogabili e chiedeva di essere contattata telefonicamente al fine di conoscere la proposta assuntiva; alla Dr.ssa Murru è stato comunicato, tenuto conto di quanto indicato nel telegramma di assunzione ed in particolare che l'assenza alla convocazione equivaleva a rinuncia, la stessa ha accettato di essere contattata unicamente nel caso in cui nessun candidato presente nella data del 29.09.2017 avesse accettato le proposte assuntive;
 - che le candidate presenti o da esse delegate hanno ascoltato le proposte assuntive con le seguenti risultanze:
 - Dr.ssa FRIGNATI FRANCESCA (33^o classificata da Concorso Pubblico) – ha rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione del 29.09.2017, agli atti al n. 107801 di P.G. del 18.10.2017);
 - Dr.ssa MAGNANI LISA (24^a classificata da Selezione Pubblica) – ha rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione del 29.09.2017, agli atti al n. 107812 di P.G. del 18.10.2017);
 - Dr.ssa MARTINELLI GIULIA (29^a classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione;
 - Dr.ssa OLIVA ANGELA (33^a classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione;
 - che pertanto alle Dott.sse Masini Ilaria (46^a), Converso Stefania (51^a), Leuratti Maria (53^a), Bovi Francesca (55^a), Savino Federica (58^a), Giannella Mariangela (59^a) e Murru Michela (47^a) non è stata proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze con le candidate classificate in posizione antecedente;
 - che degli altri candidati convocati non si è presentato nessuno nel giorno ed ora indicato e pertanto, così come indicato sul telegramma di convocazione, vengono considerati rinunciatari;

Valutato - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alla attuale proposta assuntiva che le sopraindicate candidate Dr.sse MARTINELLI GIULIA e OLIVA ANGELA **NON sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante Selezione Pubblica** per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, né da nessuna altra graduatoria;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si possa procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato **con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 a tempo pieno** per il periodo 30.10.2017 e fino al 31.01.2018, salvo proroga -- così come da accordi con la Dirigente del Servizio Servizi Sociali Dr.ssa Corradini Germana -mediante utilizzo della graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 delle sottoelencate candidate dichiaratesi disponibili all'assunzione:

Dr.ssa MARTINELLI GIULIA (29^a classificata) a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa come previsto da L.R. 14/2015) ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato e dimissionaria a decorrere dal 02.10.2017;

Dr.ssa OLIVA ANGELA (33^a classificata) a fronte della realizzazione al progetto Ministeriale P.I.P.P.I. già attivato presso il Comune di Reggio Emilia ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato per la realizzazione di tale progetto, che ha cessato il servizio a decorrere dal 01.10.2017;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);

- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 98 del 22.06.2017 di approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018" – **con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1** dalla graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi, le sottoindicate unità:

Dr.ssa MARTINELLI GIULIA (29^a classificata) – nata a Carpi – MO il 11.02.1988 – C.F. MRTGLI88B51B819L - per il periodo **30.10.2017 e fino al 31.01.2018**, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa come previsto da L.R. 14/2015) ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato e dimissionaria a decorrere dal 02.10.2017 - con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud;

Dr.ssa OLIVA ANGELA (33^a classificata) – nata a Aversa – CE il 01.09.1989 - C.F. LVONGL89P41A512Z - per il periodo **30.10.2017 e fino al 31.01.2018**, salvo proroga, a fronte della realizzazione al progetto Ministeriale P.I.P.P.I. già attivato presso il Comune di Reggio Emilia ed in sostituzione di altra dipendente già assunta a tempo determinato per la realizzazione di tale progetto, che ha cessato il servizio a decorrere dal 01.10.2017 - con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest;

che presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e s.m.i., e presentano inoltre, sulla base delle loro autodichiarazioni, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

specificando che le candidate:

- FRIGNATI FRANCESCA classificatasi al 33° posto nella sopraccitata graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 ha rinunciato alle proposte assuntive a tempo determinato con propria comunicazione P.G. n. 107801 del 18.10.2017;
 - MAGNANI LISA classificatasi al 24° posto nella sopraccitata graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 ha rinunciato alle proposte assuntive a tempo determinato con propria comunicazione P.G. n. 107812 del 18.10.2017;
2. di attribuire alle Dr.sse Martinelli Giulia e Oliva Angela il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;

3. di stabilire che le sopraccitate lavoratrici assunte a tempo determinato, vengono sottoposte ad un periodo di prova pari a 2 settimane - trattandosi di contratti di durata inferiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Enti Locali 14.09.2000 art. 7 co. 9, che dal Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di R.E. Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserito nei contratti che verranno sottoscritti dalle sopraccitate candidate;

4. di impegnare la seguente spesa di € 15.434,44 come segue:

- quanto a € 10.412,56 alla Missione 12, Programma 07 del Bilancio Pluriennale 2017-2019, Esercizio 2017, al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 145 - e precisamente:

art. 1 € 7.856,00 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2017/46

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1104

art. 2 € 2.166,38 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/47

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.09.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 2 € 390,18 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/47

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 10.09.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1113

- quanto a € 5.021,88 al capitolo che nel PEG 2018 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 30807 del Bilancio per l'esercizio 2017 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 3.788,88 Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2018/96

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.044,82 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2018/97

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 2 € 188,18 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2018/307

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE:1113

5. di dare atto:
- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti assunzioni a tempo determinato, risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2017-2019 – esercizio 2017 nei corrispondenti capitoli di spesa per personale del Servizio Servizi Sociali;
 - che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);
6. di dare altresì atto che con le presenti assunzioni non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 per l'anno 2017 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione), operate le esclusioni previste dal comma 2, lett. e) del citato articolo 23;
7. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)